



*Studio n.25-2018/T*

## **L' affiancamento in agricoltura previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018**

*di Giampiero Petteruti*

*(Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 22/02/2018)*

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 inserisce nel sistema varie previsioni di favore per l'agricoltura. In particolare, per il triennio 2018-2020, introduce il c.d. *affiancamento* per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa.

L' affiancamento si realizza con un contratto apposito tra *affiancante* di età compresa tra 18 e 40 anni ed *affiancato* di età superiore a 65 anni o pensionato. Appare ipotizzabile che il rapporto si instauri con *affiancati* che esercitino l'attività mediante una società di persone, così come appare plausibile che l'"organizzazione" tra più *affiancanti* si realizzi in forma societaria.

Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale e quindi può accedere alle agevolazioni tributarie stabilite per tale categoria di soggetti.

### **L' AFFIANCAMENTO IN AGRICOLTURA.**

Negli ultimi anni il legislatore ha dimostrato un interesse particolare per l'ambiente agricolo promuovendo, con misure strutturali ed agevolazioni tributarie, la modernizzazione e l'ampliamento delle aziende, l'avvicendamento nella conduzione, la ricomposizione fondiaria e lo sviluppo della montagna<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> In particolare, nel 2016 ha esteso l'agevolazione per la proprietà contadina ai "proprietari di maso chiuso" ed a "coniugi/parenti in linea retta di soggetti coltivatori professionali" ed ha sostanzialmente ripristinato, seppur con formulazione poco perspicua, l'agevolazione per il compendio unico nei trasferimenti onerosi (dall'art. 10 del D.Lgs. n.23/2011, a partire dall'1.1.2014) (Studio Tributario n. 1-2016/T, *Novità fiscali nel settore agricolo*, in CNN Notizie del 28 gennaio 2016). Nel 2017 (con l'art. 1 comma 47 L. 11.12.2016 n.232) ha riportato in vita l'agevolazione per i territori montani ex art. 9 del DPR 601/73 (già "soppressa" dall'art. 10 del D.Lgs. n.23/2011, a partire dall'1.1.2014) (Studio Tributario n. 1-2017/T, *Ripristino delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici nei territori montani*, in CNN Notizie del 17 febbraio 2017).



Quanto alla materia qui esaminata, già nel 2016 la Legge 28 luglio 2016 n. 154 ebbe a stabilire, all'art. 6, una delega al Governo per disciplinare il c.d. affiancamento, diretto a favorire il ricambio generazionale nell'agricoltura imprenditoriale<sup>2</sup>. La delega non è stata poi attuata ed il legislatore si è pienamente riappropriato della materia con la legge n. 205 del 27/12/2017, art. 1, commi 119 e 120<sup>3</sup>, dettando una disciplina direttamente applicabile sin

---

<sup>2</sup> Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;

c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:

1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;

2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;

3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);

d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;

e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;

i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;

l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.

omissis

<sup>3</sup> comma 119. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#) o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento ai sensi del presente comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del



dal 1° gennaio 2018 che prevede misure per favorire l'avvicendamento generazionale e la qualificazione professionale mediante il coinvolgimento nell'attività altrui, accordando l'accesso alle provvidenze economiche e la qualificazione degli affiancati come IAP già nel periodo di affiancamento.

L'entrata in vigore della novità, dall' 1.1.2018, chiama ad approfondire i tratti fisionomici, i limiti applicativi ed i risvolti tributari di questa singolare preparazione all'avvicendamento nella conduzione dell'attività imprenditoriale, ispirata alle "tecniche formative ad alto coinvolgimento in situazioni reali" e che mira a porre riparo al fenomeno, rilevato sul "campo", del crollo delle probabilità di sopravvivenza delle imprese quando si vada oltre il secondo avvicendamento generazionale<sup>4</sup>.

Anche in agricoltura la criticità dell'avvicendamento alla guida delle imprese è fenomeno ampiamente rilevato e già negli anni 80 del secolo scorso

---

titolo I del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185](#). Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#); dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all'[articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590](#). [comma 120](#). Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

<sup>4</sup> Si ricorda, in proposito, che, secondo dati di provenienza Infocamere, nel 2014 solo il 31% delle imprese a base familiare riusciva a passare alla seconda generazione e solo il 15% alla terza generazione mentre da altra fonte del 2013 emergeva che su 80.000 imprenditori che ogni anno in Italia affrontavano la successione generazionale, appena un quarto superasse il primo passaggio, il 14% non superasse il secondo, mentre al terzo rimaneva in piedi solo il 5% delle imprese. Ed il 63% delle imprese che superavano il passaggio generazionale non andava oltre il quinto anno. Quanto allo specifico settore agricolo si è osservato che "Il Censimento dell'agricoltura del 2010 ha rivelato una riduzione del numero delle aziende pari a circa un terzo di quelle operanti appena 10 anni prima; nello stesso arco temporale il lavoro erogato nel settore si è ridotto di un quarto circa, mentre, al contempo, la superficie agricola si è mantenuta in aggregato, abbastanza stabile, facendo risultare, così, in netta crescita la dimensione media delle aziende ed in altrettanto marcata contrazione l'intensità di lavoro utilizzato per unità di terreno coltivato.

Data la natura prevalentemente familiare delle imprese agricole, è chiaro come le dinamiche del lavoro rappresentino uno snodo centrale di questi mutamenti. In particolare, come è noto, nell'agricoltura italiana questa categoria di manodopera rappresenta l'ossatura del lavoro erogato nel settore, nonché la sua componente imprenditoriale.

Al suo interno, la presenza di giovani è un elemento estremamente rilevante. Si tratta, in effetti, del fattore in grado di assicurare la continuità temporale alle aziende secondo logiche e dinamiche profondamente intrecciate" (CARBONE A. - CORSI A., *Dinamica generazionale e dimensione territoriale dell'agricoltura italiana*, in [www.academia.edu/29072768/Dinamica\\_generazionale\\_e\\_dimensione\\_territoriale\\_dellagricoltura\\_italiana](http://www.academia.edu/29072768/Dinamica_generazionale_e_dimensione_territoriale_dellagricoltura_italiana)).



si notava che, "se si escludono i trattamenti fiscali di favore nei trasferimenti di fondi rustici per successione ereditaria ed i premi per l'insediamento di giovani (Regolamento CEE n. 797 del 1985), non c'è mai stata nel nostro paese una politica esplicitamente volta a facilitare, con una serie coordinata di misure fiscali, finanziarie, legali ed istituzionali, l'accesso di forze giovani alla conduzione di aziende vitali o potenzialmente tali, con il fine di migliorare il livello tecnico e manageriale dell'insieme dei conduttori agricoli, almeno di quelli che hanno nell'attività agricola l'occupazione principale se non esclusiva, imprimendo così un maggior dinamismo al settore agricolo e, di riflesso, all'intero sistema agro-alimentare"<sup>5</sup>.

In tempi abbastanza recenti sono però giunti, come segnali di una nuova attenzione all'avvicendamento generazionale, appositi provvedimenti rivolti al ceto dei "giovani agricoltori"<sup>6</sup> sia pur senza una particolare considerazione della fase formativa, senz'altro propedeutica ad un avvicendamento con forte capacità di perpetuazione dell'impresa. Fase formativa che, giudicata meritevole di valorizzazione, riceve ora un'attenzione più convinta, nell'implicita considerazione che l'agricoltura abbia e mantenga valore strategico e richieda sempre più capacità di coniugare tradizione e modernizzazione, derivandosene che il testimone non possa essere consegnato a soggetti inesperti senza correre il rischio di disperdere il valore della tradizione e della cultura di settore.

Vediamo, quindi, quali siano i tratti distintivi dello strumento individuato dal legislatore per favorire l' "avvento utile", precisando che si tratta di provvidenze a tempo determinato, valevoli nel triennio 2018-2020, consistenti nell'accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e quindi, in particolare, nell'accesso ai mutui agevolati per gli investimenti ad un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile (Decreto 18 gennaio 2016 del Ministero dell' Economia e delle Finanze - Misure in favore dell' auto-imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale).

Trattandosi di provvidenze dirette a favorire gli investimenti produttivi, questi ultimi devono intendersi primariamente relativi all'azienda dell'*affiancato*. Ci si chiede se altrettanto possa valere per la formazione del patrimonio imprenditoriale dell' *affiancante*, in quanto "titolare in prospettiva" dell'attività d'impresa ed a tal proposito pare possibile sostenere la soluzione positiva in considerazione della sua espressa qualificazione come "giovane

---

<sup>5</sup> BARBERO G.-MANTINO F., *Imprenditori agricoli e ricambio generazionale in Italia: un'analisi dei dati censuali, (1971-1981)* Rivista di economia agraria, n. 4, dicembre 1988.

<sup>6</sup> Legge 15 dicembre 1998 n. 441, art.14; D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, art. 3; D.Lgs. 9 gennaio 2012 n. 4, art.5.



imprenditore” (comma 119) e dalla sua parificazione all’ IAP (già) nel periodo di formazione (comma 120), indici che depongono per una immediata riferibilità all’ affiancante delle misure che incentivano il potenziamento del settore.

Analizzando la nuova disposizione emergono alcune questioni riguardanti il soggetto *affiancato* ed il soggetto *affiancante*, i *caratteri del contratto di affiancamento* e le *conseguenze di natura tributaria discendenti dalla qualificazione dell’affiancante come imprenditore agricolo parificato all’IAP*.

Circa i profili soggettivi, si nota che “affiancanti” possono essere giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant’anni, anche organizzati in forma associata, che *non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli*.

Non è agevole individuare la ragione di tale limitazione, considerato che si può affiancare anche un imprenditore agricolo non proprietario (ad es. affittuario) e così apprendere il “mestiere” senza che espliciti influenza la titolarità di *diritti reali su (altri) terreni agricoli*, ma appare plausibile individuare la *ratio legis* della disposizione nel far sì che l’affiancante conquisti una idonea formazione con un periodo di dedizione all’ attività altrui, idonea all’acquisizione delle tecniche necessarie al proficuo svolgimento di quella propria (che vada poi ad essere svolta sia su beni suoi acquistati successivamente all’affiancamento, sia su quelli del soggetto affiancato che eventualmente gli venissero trasferiti).

In tal senso, se risulta di chiara evidenza che l’affiancante non debba essere proprietario, usufruttuario o usuario di terreno agricolo, né enfiteuta, dubbi sembrerebbe sorgere riguardo al superficiario ed al titolare di servitù su terreno agricolo. Riguardo a detti ultimi due diritti sembra possibile considerare che il diritto di superficie non può avere per oggetto le piantagioni (art. 956 c.c.) e per tal ragione, pur contro l’ampiezza letterale della disposizione, pare compatibile con la suddetta *ratio legis* e non impeditivo dell’affiancamento. Analoghe considerazioni valgono per la servitù, dal momento che essa, pur essendo un autonomo diritto reale, inerisce al fondo dominante e, qualora questo fosse un immobile diverso dal terreno agricolo, non contrasterebbe con la menzionata finalità di introdurre nell’ambiente della coltivazione agricola il neofita dell’agricoltura e non chi già possieda terreno agricolo (e quindi già indirizzato alla sua coltivazione diretta o indiretta).

Ci si chiede se sia di impedimento anche la titolarità di quote di proprietà, soprattutto quando riguardino gli stessi terreni condotti dall’affiancato. A stare alla lettera della legge, l’impedimento è dato dalla proprietà senza aggettivi, e quindi apparirebbe rilevante pure la quota, ma in tal modo si penalizzerebbero proprio i soggetti più vicini all’affiancato in tutte le ipotesi successive che abbiano coinvolto affiancante ed affiancato, sicché appare ragionevole limitare



il perimetro alla "proprietà esclusiva", che è la sola a consentire una conduzione altrettanto esclusiva (oltre a corrispondere al valore semantico dell' "essere proprietario" nel linguaggio comune).

Riguardo all'affitto, la prevalente ricostruzione della *natura non reale* del diritto che ne deriva porta a ritenerlo irrilevante nella materia qui esaminata.

Si nota, poi, che la soluzione riguardante la non titolarità di proprietà e diritti reali di godimento su terreni agricoli è contraria a quella adottata in materia di agevolazione per la "proprietà contadina" dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale ha esteso il beneficio tributario al coniuge ed ai parenti in linea retta, *purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi*, di soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa di settore (e cioè coltivatori diretti ed IAP iscritti nella gestione INPS o proprietari di masi chiusi<sup>7</sup>).

Circa i rapporti tra affiancato ed affiancante, si rileva che il legislatore si occupa dell'avvicendamento nella conduzione delle imprese agricole usando la formula "passaggio generazionale" in una ampia dimensione semantica, poiché ne delinea una nozione che va oltre il perimetro della cerchia dei *familiari ed affini* dell'imprenditore. Infatti, per accedere alle provvidenze, i "giovani" devono stipulare un "contratto di affiancamento" con imprenditori agricoli o coltivatori diretti ma non è necessario che intercorrano tra le Parti rapporti di parentela, di affinità o di coniugio.

L' *affiancato* deve essere un *imprenditore agricolo* di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#) o *coltivatore diretto* di età superiore a sessantacinque anni o pensionato e quindi deve essere attivo e svolgere attività agricola come definita dal codice civile. Non è richiesta l'esclusività e di conseguenza l'affiancamento ben potrebbe riguardare il ramo d'azienda di chi sia titolare anche di altri rami rivolti ad ulteriori settori di attività.

L'aver menzionato il "pensionato" non sembra aprire all'affiancamento a soggetto inattivo, considerato che la disposizione si riferisce al soggetto affiancato quale "*titolare*" dell'attività d'impresa e contempla un giovane imprenditore agricolo che contribuisca alla gestione dell'impresa d'intesa con lo stesso *titolare* (oltre che apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa).

La disposizione non precisa se l'affiancato debba essere necessariamente una persona fisica e quindi è legittimo chiedersi se sia possibile stipulare il contratto di affiancamento pure con società, e specificamente con società di persone (aventi soci tutti "*pensionati o ultrasessantacinquenni*") nelle quali non esiste "il velo della personalità giuridica". In verità, contrasterebbe con tale

---

<sup>7</sup> Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ritiene che il proprietario di maso chiuso non abbia bisogno dell'iscrizione INPS per accedere al beneficio: Ris. n. 15/E del 1° febbraio 2017 -Agenzia delle entrate - Dir. Centrale Normativa



ventilata possibilità la regola che richiede al "giovane" di stipulare l'accordo con un "agricoltore di età superiore a sessantacinque anni o pensionato", ma uno spiraglio per giungere alla soluzione estensiva potrebbe individuarsi considerando che le provvidenze in esame paiono voler svalutare quantomeno lo schermo del soggetto non personificato allorché stabiliscono che i giovani possono affiancarsi anche in forma associata. Riguardo a quest'ultima forma di "aggregazione" appare infatti possibile che i "giovani" costituiscano una società che abbia a sua volta per oggetto attività agricola, inizialmente da svolgere in forma indiretta mediante l'affiancamento. D'altra parte, considerata la finalità di continuazione di un'impresa già esistente, appare naturale che il rapporto tra più "giovani" abbia sin dalla genesi natura di società. Diversamente opinando e volendo escludere che il rapporto "in forma associata" metta capo ad una società, bisognerebbe ipotizzare un rapporto tra più affiancati non avente per oggetto l'attività economica, ma così non si andrebbe oltre una mera sintesi verbale di un fenomeno da ricondurre ad una pluralità di affiancamenti tra di loro solamente coordinati e non unificati. Si noti, in proposito, che lo stesso legislatore chiama l'affiancato "giovane imprenditore", dando all'affiancamento un valore diverso dal semplice apprendistato e nel contempo senza fornire indizi per asserire che dal rapporto in esame possa emergere la contitolarità dell'impresa dell'affiancato.

Abbandonando per il momento questi ultimi spunti interpretativi, su cui bisognerà tornare per ulteriori riflessioni, sembrerebbe che l'affiancante vada a partecipare all'attività dell'affiancato senza assumerne la contitolarità, fenomeno non nuovo e che trova il noto precedente dell'impresa familiare di cui agli artt. 230-bis e 230-ter c.c., ma qualche riserva può farsi fin da ora su quale debba essere appropriatamente l'inquadramento tassonomico del rapporto di affiancamento nel sistema del Libro V del Codice civile<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Riguardo all'impresa familiare (art. 230-bis c.c.) si ricorda che in ordine alla sua natura prevale la teoria che la identifica nell'impresa individuale, risultando minoritaria l'altra tesi che la qualifica impresa collettiva nella dimensione elementare. Però, nel *solo campo agricolo* prevale la tendenza, anche giurisprudenziale, a ricostruire la conduzione familiare proprio in termini di *impresa collettiva* (Cassazione civile, sez. lav., 4/10/2013 n. 22732; Cassazione civile sez. III 20/01/2006 n. 1099; Cassazione civile sez. III 20/05/1998 n. 5029; Tribunale Parma 28/01/2015 n. 84; PROSPERI F., *Impresa familiare*, in Il Codice Civile Commentario - Schlesinger, Milano, 2006, 40. Contrario ad attribuire all'impresa familiare agricola natura collettiva, RUSSO L., in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 1994, 252. Secondo la Cassazione civile sez. III 17 febbraio 1998 n. 1668 <<Per il combinato disposto degli artt. 6, 42, lett. a), e 48 l. 3 maggio 1982 n. 203, al fine di esercitare il diritto di ripresa, ciascun partecipante ad un'impresa familiare coltivatrice è *coltivatore diretto*, perché l'amministrazione disgiuntiva dei famigliari consorziati, finalizzata all'esercizio comune dell'impresa agricola, è la regola di una società organizzata in forma semplice, e la collaborazione dei famigliari partecipanti non è mai equiparabile alla prestazione del lavoro alle dipendenze altrui, tipica del bracciante agricolo, stante il diritto-dovere di partecipare alle decisioni dell'impresa collettiva>>).



L' *affiancante* deve essere in ogni caso una persona di **età compresa tra i diciotto e i quarant'anni**.

La delimitazione riecheggia quelle contenute nell' art.14 della L. 15 dicembre 1998 n. 441 e nell'art. 3 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (formulate con rispettivo riferimento a chi *non abbia ancora compiuto 40 anni* o a chi *abbia una età non superiore a 40 anni*<sup>9</sup>) ma una volta compiuti i 40 anni (e cioè, a quanto pare, anche a 40 anni ed un giorno) l'affiancamento non appare più possibile, perché quaranta è il limite (e benché a quaranta anni ed un giorno il soggetto non sia ancora quarantunenne ma ancora "quarantenne", il limite sarebbe già superato).

Per contro, stipulato l'affiancamento in presenza del requisito d' *età* (con riferimento alla data di stipulazione), nessun rilievo sembra avere il

---

<sup>9</sup> La differenza tra le formulazioni si coglie in rapporto ai diversi metodi di computo: considerando quarantenne anche chi li abbia compiuti e fino alla fine (al compimento) del quarantunesimo, l'accesso al beneficio cessa appena finito (compiuto) il quarantunesimo anno ma se si computano non gli anni interi ma anche i periodi inferiori, nessuna differenza emerge tra le due previsioni.

Sull' *età* incidono le regole di computo dei termini dettate dal codice civile, da quello penale e da quello di procedura civile:

Art. 2963 c.c. - *Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.*

Art.14 C.Penale - *Computo e decorrenza dei termini.*

*Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.*

*Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.*

Art.155 C.P.C. - *Computo dei termini. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.*

In giurisprudenza v. CASS. 22.7.1991 n. 8182 (La disciplina del computo dei termini, desumibile dagli art. 155 c.p.c. e 2963 c.c., è valida anche per il calcolo dell'età); Tribunale minorenni Roma, 4 giugno 1984 (Ai fini della determinazione della maggiore età non è applicabile l'art. 14 c.p., in quanto agli effetti penali, il computo dell'età è quello naturale - de momento in momentum - e non quello legale di cui al predetto articolo. Il tribunale per i minorenni non è, pertanto, competente a giudicare di un reato commesso da un soggetto che, al momento del fatto, aveva compiuto il 18mo anno di età da due ore); CASS. penale 21.6.1978 sez. II (Il compimento del diciottesimo anno di età deve essere accertato secondo il computo naturale e non secondo il computo legale previsto dall'art. 14 c.p., tenendo conto degli estratti o certificati dello stato civile, facenti fede sino ad impugnazione di falso e sottratti ad ogni apprezzamento dell'autorità giudiziaria che se ne serve. Il confronto dell'età, perciò non si fonda sui giorni interi e non può prescindere anche dall'ora della nascita).

Parte della dottrina afferma che l'età si compie alla mezzanotte del giorno dell'anno corrispondente al giorno della nascita e non all'ora corrispondente a quella di nascita: TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2004, 80 (in riferimento all'acquisto della maggiore età); altra parte sostiene che debba seguirsi la computazione naturale, conformemente alla tradizione romanistica, con conseguente compimento dell'età nell'ora corrispondente a quella di nascita: Ruperto C., voce *Età (Dir.Priv.)* in *Enc. Dir.*, Milano, 1967, 91.



superamento "in corsa", dal momento che l'affiancamento può avere durata fino tre anni, che l'atto può essere stipulato anche fino al compimento dei quaranta anni dell'affiancante e che nulla depone per l'estinzione del rapporto oltre i quaranta anni.

Il contratto di affiancamento deve essere allegato al piano aziendale presentato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile; dall'altro, come detto, impegna il "giovane" a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa stessa.

Dovendo essere *allegato*, esso deve avere la *forma scritta*. Circa il requisito di "autenticità" che è dato dall'atto pubblico o autenticato e che è richiesto dal TUIR per taluni "redditi prodotti in forma associata", esso potrebbe riguardare anche il contratto in esame, sia tenendo conto della suddivisione fiscale del reddito dell'imprenditore affiancato, sia in considerazione degli importanti riflessi che la posizione di "affiancato" ha sull'accesso alle agevolazioni finanziarie sopra menzionate. Si nota, comunque, che la disposizione in commento non parla di requisiti di forma e stabilisce che l'affiancamento comporta *in ogni caso* la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore.

Il contratto può stabilire il subentro del *ceto giovanile* nella gestione dell'azienda ed "*in ogni caso* prevede le forme di compensazione del ceto giovane in caso di conclusione anticipata del contratto" (comma 119).

Ne deriva che il contratto *deve* contemplare l'ipotesi dello scioglimento anticipato del rapporto e stabilire quale sia la remunerazione dell'affiancato in relazione alle diverse ipotesi di scioglimento, graduandola in relazione alle cause.

Circa il "subentro", trattandosi di una previsione eventuale, il contratto di affiancamento che sia carente sul punto non porta seco il corrispondente diritto. Qualora lo preveda, adeguate tecniche redazionali dovranno essere adottate per definirne contenuto e criteri, primariamente riguardo alla natura del diritto in base al quale subentrare nella gestione (obbligatorio o reale) ed al titolo dello stesso subentro (affitto di azienda o di ramo d'azienda, cessione onerosa, costituzione di rendita, contratto di mantenimento, rent-to-buy ecc.).

Nella disposizione nulla si dice circa il vero e proprio avvicendamento che comporta il trasferimento dell'azienda, il quale *può*, ma *non deve*, avvenire e,



qualora avvenga, va a seguire i normali criteri delle cessioni di azienda (o, in alternativa, delle concessioni in godimento, che pure consentono l'avvicendamento nell'attività).

Il contratto in esame, non avendo contenuto traslativo<sup>10</sup>, è soggetto a registrazione con corresponsione di imposta di registro fissa; non essendo soggetto a pubblicità, sconta l'imposta di bollo forfetaria di 45 euro.

Circa la prelazione stabilita dall'ultimo periodo del comma 119, essa è garantita, in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (prelazione agraria) e, con il rinvio, ne mutua i caratteri, con la particolarità di avere per oggetto l'intero complesso aziendale e non la sola componente immobiliare, così evocando pure la prelazione stabilita a favore dei collaboratori dell'impresa familiare.

### **Le conseguenze tributarie dell'equiparazione all'IAP.**

L'ultimo periodo del comma 119 è quello con la maggior valenza tributaria nel campo dell'imposizione indiretta, perché "nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99".

Quest'ultimo art. 1 stabilisce che <<All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime>>.

Ne deriva che per beneficiare di talune agevolazioni concesse al coltivatore diretto, l'IAP deve essere iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale INPS, mentre tale specifico requisito non è (almeno espressamente) richiesto per quanto riguarda la ricomposizione fondiaria ex art. 7 del D.Lgs. n.99/2004 (compendio unico, per la qual materia si rinvia, dopo l'abrogazione portata dal D.Lgs. n.23/2011 art.10, allo Studio Tributario n. 1-2016/T, Novità fiscali nel settore agricolo, in CNN Notizie del 28 gennaio 2016).

Di conseguenza, l'affiancante deve essere iscritto all'INPS per godere del trattamento per la c.d. "proprietà contadina" (art.2 comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

---

<sup>10</sup> Anche quando sia previsto il subentro, il contratto in esame ha funzione solo preparatoria del trasferimento.



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

febbraio 2010, n. 25), di quello per i trasferimenti in territorio montano (art. 9 D PR 601/73 e art. 1 comma 47 della L. 11.12.2016 n.232) e dell'altro stabilito per i trasferimenti di terreni agricoli e pertinenze con aliquota 9% (art. 1 Tariffa Parte prima DPR 131/86)<sup>11</sup>.

L'equiparazione all'IAP pare idonea a costituire anche il presupposto per la comunicazione della stessa qualifica a società agricole, per la quale materia si rinvia ai precedenti studi della Commissione Studi Tributarî.

*Giampiero Petteruti*

*(Riproduzione riservata)*

---

<sup>11</sup> V. il citato Studio Tributario n. 1-2016/T, *Novità fiscali nel settore agricolo*.